

OGGETTO: Richiesta di rinnovo autorizzazione in deroga per mobilità persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta e rilascio speciale contrassegno.

Comune di BISACQUINO
Settore/Servizio Polizia Municipale

____ I ____ sottoscritt _____
già titolare dello speciale contrassegno per la mobilità delle persone invalide, rilasciato da codesto Comune con autorizzazione prot. _____ in data _____, in scadenza il _____,

CHIEDE

il rinnovo dell'autorizzazione permanente/temporanea² (dal _____ al _____), in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada, nonché dello speciale contrassegno previsto dall'art. 381 del relativo regolamento d'esecuzione e dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, per effetto dell'art. 76 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, dichiara:

1 - Dati personali:

nat ____ il _____ a _____,
residente in _____
Via _____ n. _____
C.F. _____;

2 - Elementi oggettivi che giustificano la richiesta:

_____.

Allo scopo, allega certificazione medica prevista dall'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 381, 3° comma del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada e **fotografia del titolare.**

Con osservanza.

_____, lì _____

L. RICHIEDENTE

¹ Con Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia Entrate - 3 gennaio 2001, n. 1 "Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti." , si è precisato che "L'art. 33, al comma 4, interviene nella tabella, allegato B, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, modificando l'art. 7, primo comma, e inserendo gli articoli 8-bis e 13-bis. Con la modifica all'art. 7 è stata estesa alle banche l'esenzione in precedenza stabilita esclusivamente per le ricevute ed altri documenti relativi ai conti correnti postali diversi da quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'art. 13 comma 2 bis della tariffa annessa al citato DPR 642 del 1972. Tale modifica ha ampliato l'esenzione anche dal punto di vista oggettivo in quanto risultano ora esenti non solo le ricevute e i documenti relativi ai conti correnti, ma più in generale le ricevute, le quietanze e gli altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche o dalle poste. L'art. 8-bis introduce una ulteriore esenzione nella tabella, allegato B, per i certificati anagrafici richiesti dalle società sportive su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza. L'art. 13-bis, infine, dispone l'esenzione per il contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Tenuto conto del tenore letterale della norma in commento, l'esenzione non si applica al contrassegno invalidi con il quale viene resa nota l'autorizzazione rilasciata a persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 del citato art. 381 del DPR n. 495 del 1992. L'esenzione viene introdotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1 gennaio 2001. (omissis)

² Cancellare la voce che non interessa.